

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8031 Anno 2019

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udiienza: 06/11/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MARCIANO DAVIDE nato a MADDALONI il 10/04/1994

MARCIANO FRANCESCO nato a MADDALONI il 21/02/1982

avverso l'ordinanza del 28/5/2018 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano che ha chiesto rigettarsi i ricorsi

Udito l'Avv. Finizio Di Tommaso che ha chiesto accogliersi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 28/5/2018, rigettava le istanze di riesame proposte da Marciano Davide e Marciano Francesco, avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli in data 18/4/2018 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad entrambi gli indagati, in riferimento ai reati di intestazione fittizia di beni (capo C), tentata



estorsione aggravata (capo D) e illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo G), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 l. 203/91.

2.1. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso la difesa degli indagati.

2.2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c), 273 comma 1 *bis* e 292 comma 2, lett. c *bis*) cod. proc. pen. censurando l'assenza di autonoma valutazione, nel provvedimento genetico, in relazione sia al profilo della gravità indiziaria, sia in riferimento all'esame delle esigenze cautelari e della scelta della misura da applicare; i brevi commenti inseriti dal Giudice, nel testo ripreso integralmente dalla richiesta dell'Ufficio del P.M., per rigettare la richiesta nei confronti di alcuni degli indagati non dimostravano l'effettiva valutazione operata dal Giudice, in relazione a ciascuna delle posizioni esaminate tra cui quelle dei ricorrenti; del tutto carente la motivazione circa il profilo delle esigenze cautelari, valutata cumulativamente per tutti gli indagati, senza tenere conto dell'obiettivo ruolo di secondo piano, riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata.

2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 292 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione; l'ordinanza aveva fatto riferimento nel corpo della motivazione ad altra ordinanza pronunciata nei confronti di altro indagato, senza che la parte fosse in condizione di conoscere il testo di tale provvedimento.

2.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 12 quinquies d.l. 306/92 e 7 l. 203/91; 192 e 273 cod. proc. pen., nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione (omessa, contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione all'accertamento della gravità indiziaria per il reato di cui al capo C) in relazione alla posizione di entrambi gli indagati.

2.4.1. In relazione alla posizione di Marciano Davide, l'ordinanza affermava che tutti gli indagati, compresi i ricorrenti, erano stati raggiunti dal provvedimento emesso nell'anno 2012 in sede di misure di prevenzione patrimoniale, proseguendo poi attraverso intestazioni fittizie ad opera nel medesimo settore della gestione delle apparecchiature per giochi elettronici (slot machine); la difesa evidenziava che Marciano Davide era divenuto maggiorenne solo dieci giorni prima che fosse emesso il decreto di sequestro in sede di prevenzione; inoltre, risultava dalle indicazioni fornite da uno dei testi (un dipendente della ditta che si assumeva interposta per consentire alla famiglia Marciano di proseguire nella medesima attività imprenditoriale) che le ditte



individuali intestate a prestanome erano gestite l'una (ditta Diana Raffaele) da Marciano Giuseppe, l'altra (ditta Vegliante Gianpiero) da Marciano Pasquale, mentre Marciano Davide assieme al genitore Marciano Vincenzo si occupava della gestione dei congegni elettronici per l'erogazione di *gadget* per bambini; inoltre, l'unica intercettazione indicata nel provvedimento come dimostrativa del coinvolgimento di Marciano Davide nella gestione delle slot machine, riguardava la consegna di un tavolo da biliardo e il riferimento ivi contenuto alla gestione delle *slot machine* era solo incidentale, poiché introdotto dall'interlocutore del Marciano che chiedeva di intercedere presso il fratello Pasquale; infine, del tutto assente risultava la motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al profilo del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, così come per l'accertamento della sussistenza della contestata aggravante ex art. 7 l. 203/91 (atteso lo stato di incensuratezza e la giovanissima età dell'indagato).

2.4.2. Quanto alla posizione di Marciano Francesco, la difesa evidenziava la carenza di elementi dimostrativi del coinvolgimento nella gestione delle attività aziendali attraverso le ditte individuali interposte, risultando solo dalle intercettazioni telefoniche lo svolgimento di attività di lavoro da parte del ricorrente alle dipendenze del fratello Marciano Pasquale; anche per il ricorrente era del tutto carente la motivazione in ordine al profilo della sussistenza della contestata aggravante ex art. 7 l. 203/91.

2.5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c *bis*), 125, comma 3, cod. proc. pen.; 81, 110, 112, comma 1, 56, 629 cod. pen.; art. 7 l. 203/91, nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione (omessa, contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione all'accertamento della gravità indiziaria per il reato di cui al capo D). La difesa lamenta l'errata valutazione condotta dal Tribunale che, pur avendo fatto espresso riferimento ad altro provvedimento emesso nei confronti del coindagato Vegliante, rinviando alla sua motivazione per l'esame del profilo della gravità indiziaria, non aveva invece tenuto conto della documentazione depositata in quel distinto procedimento dalla difesa, violando così le norme che impongono al Tribunale del riesame di valutare gli elementi indicati alla difesa e di motivare sulle ragioni per le quali tali elementi non siano ritenuti rilevanti.

2.5.1. In riferimento alla posizione di Marciano Davide, con il ricorso si rileva che non era indicato alcun contributo causale dell'indagato nell'ipotizzato tentativo di estorsione, risultando solo un episodio in occasione del quale il ricorrente aveva accompagnato nell'esercizio commerciale gestito dalla vittima il fratello Marciano Alberto, che aveva minacciato verbalmente il gestore del locale

per costringerlo a installare le apparecchiature dei Marciano, senza che Marciano Davide avesse preso parte all'aggressione verbale.

2.5.2. Quanto alla posizione di Marciano Francesco, si evidenziava che non risultavano contatti o rapporti diretti con la vittima, emergendo unicamente un episodio in cui il fratello del gestore (Vinciguerra Lorenzo), dopo un anno dall'apertura del locale, era stato raggiunto da Marciano Francesco che aveva proposto l'installazione di apparecchiature nel bar gestito da Vinciguerra Antonio; sebbene il teste avesse riferito di avere accettato per timore derivante dalla fama criminale della famiglia Marciano, il dato di manifesta contraddizione e illogicità derivava dall'indicazione temporale del testimone (che collocava nel ricordo l'episodio nell'anno 2007, dopo un anno dall'apertura del bar avvenuta nel 2006) rispetto all'epoca indicata nella contestazione cautelare, che faceva riferimento a episodi accaduti nel periodo compreso tra giugno 2016 e giugno 2017.

Si sottolineava, inoltre, l'incongruenza logica emersa attraverso le deposizioni di altri testimoni, che avevano riferito dell'invio di una disdetta da parte del Vinciguerra all'amministratore giudiziario della ditta Play world (sequestrata ai Marciano in sede di misure di prevenzione), cui aveva fatto seguito l'intervento dell'amministratore che aveva convinto il Vinciguerra a non dare corso alla disdetta offrendo una maggior percentuale di introiti, condotta che si poneva in evidente contrasto logico con la denunciata imposizione, da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata, dell'installazione di apparecchiature da gioco.

Ulteriore profilo di censura veniva formulato, in relazione all'ipotizzato ruolo, nella vicenda estorsiva, attribuito dall'ordinanza a Mastropietro Antonio (soggetto intraneo a clan mafiosi, che aveva prospettato al Vinciguerra la possibilità di sottarsi al pagamento di tangenti accettando la proposta dell'istallazione delle apparecchiature da gioco avanzata Marciano Pasquale); il Tribunale non aveva tenuto conto dell'estrema genericità dell'indicazione della persona offesa, circa tempi e luoghi dell'episodio denunciato; inoltre, dagli atti non risultavano contatti di alcun genere tra il Mastropietro e tutti gli indagati, sottoposti a attività di intercettazione e servizi di osservazione e controllo, rendendo così indimostrato il legame logico tra l'ipotizzata condotta del Mastropietro e le richieste dei componenti della famiglia Marciano.

2.6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 110, 112 comma 1, 513 *bis* cod. pen. e 7 l. 203/91; 192 e 273 cod. proc. pen., nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione (omessa, contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione all'accertamento della

gravità indiziaria per il reato di cui al capo G). La motivazione del provvedimento impugnato si fondava su considerazioni generali riguardanti la famiglia Marciano, senza alcuno specifico dato riconducibile agli indagati e alle diverse attività condotte dalle ditte individuali; inoltre, le indicazioni tratte dalle informazioni rese da dipendenti di una delle ditte sequestrate ai Marciano, dimostravano che il passaggio degli originari clienti alle ditte individuali indicate nelle contestazioni cautelari era limitato ad uno sparuto numero di esercizi, così venendo meno il quadro indiziario considerato dal Tribunale (che aveva invece affermato la capacità degli indagati, attraverso le ditte individuali costituite fittiziamente, di controllare almeno un terzo dei punti gioco dell'intero territorio del comune di Maddaloni); infine, la difesa evidenzia l'assoluta mancanza di elementi indiziari idonei a dimostrare che il passaggio alle ditte individuali fosse conseguenza di atti di violenza o minaccia esercitati nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali, così come indimostrata era la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 l. 203/91.

2.7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), in relazione all'art. 7 l. 203/91, nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione (omessa, contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione all'accertamento della sussistenza dell'aggravante del ricorso al metodo mafioso e dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, contestata per tutti i reati indicati. Osserva la difesa che in atti non erano presenti dati utili per affermare la contiguità con associazioni di stampo mafioso non genericamente della famiglia Marciano, ma dei ricorrenti; rispetto all'adozione del sequestro di prevenzione, ribadiva che Marciano Davide era divenuto maggiorenne solo pochi giorni prima che fosse emesso il provvedimento; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sui rapporti tra la famiglia Marciano e l'associazione mafiosa operante sul territorio, riguardavano tutte periodi anteriori al 2012, non concernevano le posizioni individuali dei ricorrenti e comunque non potevano attenere alle epoche in cui avevano operato le ditte individuali indicate come strumenti interposizione (costituite a partire dal 2015); irrilevante ai fini della dimostrazione dell'aggravante doveva ritenersi l'intervento di Mastropietro Antonio in relazione all'episodi oggetto della contestazione del capo D); nessuna dimostrazione era stata offerta dell'incidenza di supposte condotte minacciose o violente da parte dei ricorrenti sulle vittime delle condotte estorsive; infine, erano del tutto assenti indizi relativi all'agevolazione dell'associazione mafiosa attraverso la realizzazione delle condotte di reato, mancando qualsiasi prova dei versamenti che si assumevano effettuati dagli indagati in favore dei clan operanti nella zona.

2.8. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), in relazione agli artt. 274, 275, comma 3, 292, comma 2 lett. c bis) cod. proc. pen., nonché ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione (omessa, contraddittoria e manifestamente illogica), in relazione al giudizio espresso sull'idoneità della sola custodia in carcere nel contenere il pericolo di reiterazione. Il Tribunale, pur dando atto della posizione "subordinata" dei ricorrenti, rispetto al ruolo ricoperto dal fratello Marciano Pasquale nella gestione delle *slot machine*, non aveva indicato gli elementi di fatto o logici che impedivano l'applicazione di una misura diversa della custodia in carcere, trattandosi di soggetti incensurati e privi di carichi pendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: il Tribunale del riesame ha dato atto dell'esistenza, sia in relazione al profilo della gravità indiziaria, sia a quello della valutazione delle esigenze cautelari, dell'autonomo contributo valutativo espresso nell'ordinanza del G.I.P., affermazione rispetto alla quale la difesa non ha allegato elementi documentali che contrastino il giudizio espresso, limitandosi a dedurre la genericità della motivazione sul punto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché aspecifico; nel lamentare il richiamo ad altro provvedimento emesso dal Tribunale della libertà, nei confronti di altro indagato nel medesimo procedimento (Vegliante Gianpiero, titolare apparente delle attività d'impresa riferite ai componenti della famiglia Marciano), provvedimento non conosciuto né conoscibile dalla difesa dell'indagato, il ricorso non specifica quale pregiudizio sia derivato dal mero richiamo del provvedimento, senza che di esso sia stata dimostrata l'utilizzazione in senso esclusivo da parte dell'ordinanza impugnata per sostenere i giudizi e le valutazioni espresse. Al contrario, risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata che quei richiami, operati dal Tribunale, si aggiungevano all'indicazione delle ragioni giustificatrici del provvedimento, autonomamente indicate dal Tribunale, sicché quei richiami non riguardavano elementi insostituibili nella motivazione del provvedimento impugnato.

1.3.1. Il terzo motivo di ricorso è infondato, in relazione ad entrambi i profili illustrati con riguardo alle posizioni individuali dei ricorrenti. Il ricorso, infatti, nell'espone le censure non si confronta con l'intero apparato argomentativo che si trae dalle motivazioni sia del Tribunale, che del provvedimento cautelare emesso dal G.i.p.

Dalla lettura coordinata dell'ordinanza genetica e del provvedimento del Tribunale del riesame, che ha condiviso il primo operando la valutazione indiziaria con criteri logici comuni (in applicazione dell'orientamento di legittimità che ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del Tribunale del riesame, che «richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate»: Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; egualmente, nel senso che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro»: Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085), risulta evidente che il dato della partecipazione diretta degli odierni ricorrenti alla gestione dell'attività d'impresa, formalmente intestata a Vegliante Pietro, non è stato desunto in modo esclusivo dalla appartenenza alla medesima famiglia Marciano. L'ordinanza del G.i.p. specifica gli episodi storici che attestano la collaborazione prestata sia da Marciano Davide che Marciano Francesco alle attività d'impresa gestite con funzioni direttive da Marciano Pasquale, mediante l'interposizione fittizia, individuando episodi di collaborazione operativa per l'installazione di apparecchiature (pp. 94-95 dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli; pagg. 8-14 dell'ordinanza del Tribunale di Napoli), oltre che contatti telefonici provenienti da esercenti commerciali, interessati a installare apparecchi da gioco e che si rivolgevano agli indagati perché le richieste fossero inalterate a Marciano Pasquale (pp. 91-92; 96-97 dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli).

1.3.2. Si tratta di elementi che vanno correlati, dal punto di vista logico, in primo luogo all'evoluzione giudiziaria dei destini delle società della famiglia Marciano che aveva già in precedenza provveduto ad intestare formalmente le società e le attività d'impresa a soggetti estranei (risultati impossidenti e privi di capacità economica per avviare quelle attività) per sfuggire ai rischi derivanti dall'emissioni di misure ablative, tanto da aver trasferito a tutti i componenti della famiglia le quote societarie una volta revocato il sequestro preventivo originariamente disposto; la società e le attività individuali erano poi state sottoposte a sequestro di prevenzione, facendo sorgere l'esigenza



dell'instestazione fittizia oggetto dell'attuale contestazione, per consentire la prosecuzione dell'attività di gestione del lucroso settore degli apparecchi da gioco.

Inoltre, gli elementi su ricordati, collegati tra loro e nella considerazione del rapporto familiare che legava già in precedenza la gestione comune di quelle attività, sono idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in ordine al dato dell'interposizione fittizia, operata anche dagli odierni ricorrenti con le modalità rilevate dal Tribunale del riesame; mentre le censure formulate non sono in grado di scardinare la motivazione attaccata, poiché la partecipazione di Marciano Davide, a dispetto della giovanissima età, non è inconciliabile con un contributo alla realizzazione dell'operazione di gestione fittizia, sopravvenuto rispetto al sequestro che aveva privato della disponibilità dell'impresa i componenti della famiglia Marciano; l'interessamento del ricorrente assieme al genitore Marciano Vincenzo alla gestione dei congegni elettronici per l'erogazione di *gadget* per bambini non escludeva la parallela attività nel settore delle *slot machine*; l'apparente svolgimento di attività di lavoro dipendente da parte di Marciano Francesco, non imponeva di escludere la partecipazione attiva, segnale dell'effettiva titolarità dell'attività d'impresa, come attestata dagli interventi che eseguiva il ricorrente, coadiuvando il fratello Pasquale.

1.3.3. Infine, assolutamente generica la doglianza relativa all'ipotizzato difetto di motivazione relativamente alla contestata aggravante dell'art. 7 l. 203/91, a fronte della complessiva trama degli argomenti illustrati dall'ordinanza (pagg. 4-6; 18-20) che ha condiviso la valutazione, operata dal G.i.p, sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relativamente alla qualificazione del gruppo dedito alle attività di gestione monopolistica dell'installazione di apparecchiature elettroniche da gioco, sotto il controllo e con la protezione delle organizzazioni camorristiche del territorio (in particolare, era espresso il riferimento agli stretti legami con il clan Belforte operante in quel territorio). Tale caratteristica dell'esercizio dell'attività rendeva palese non solo il collegamento con le organizzazioni di stampo mafioso, ma anche l'agevolazione dei gruppi criminali, cui i Marciano versavano periodicamente una quota dei proventi derivanti dalla gestione delle apparecchiature, quale corrispettivo della protezione assicurata nell'imporre l'installazione delle apparecchiature stesse.

1.4.1. In relazione alle censure svolte relativamente al profilo della gravità indiziaria quanto alla contestazione cautelare relativa al capo D) va esaminato in primo luogo il profilo preliminare sollevato con il ricorso che concerne la mancata valutazione della documentazione, prodotta dalla difesa in altro procedimento (a carico di Marciano Pasquale). Si tratta di censura manifestamente infondata; la giustificazione a sostegno della tesi propugnata con il ricorso (avendo il Tribunale



del riesame richiamato un provvedimento emesso in altro procedimento, a carico di altro soggetto indagato, era obbligato a tenere conto della produzione effettuata nella medesima udienza dalla difesa, in altro separato procedimento), fondata su un non meglio chiarito principio di "parità di trattamento" senza alcuna valida connessione processuale tra atti da utilizzare e procedimenti separati ed autonomi, sconta comunque il vizio di origine che stato chiarito nell'esame del secondo motivo di ricorso.

1.4.2. La premessa logica del provvedimento impugnato, in relazione alla ricostruzione delle condotte rilevanti e delle modalità con cui si è realizzata l'attività estorsiva oggetto di contestazione, è rappresentata dalle ripetute "proposte" formulate da Marciano Pasquale nei confronti di Vinciguerra Antonio, per far rimuovere le apparecchiature da gioco delle società sottoposte a sequestro, e gestite dall'amministrazione giudiziaria, con l'obiettivo di imporre in sostituzione quelle della ditta individuale gestita attraverso il prestanome Vegliante Gianpiero. Non v'è dubbio che quelle condotte dovevano essere collocate in un quadro di ripetute pressioni e intimidazioni (sino alla predisposizione "sotto dettatura" delle disdette che Marciano Pasquale aveva fatto compilare al Vinciguerra, imponendone la trasmissione in sua presenza a mezzo telefax alla società gestita dall'amministratore giudiziario), realizzate in più occasioni, con ripetute modalità minacciose, ad opera di più soggetti della famiglia Marciano - tra cui gli odierni ricorrenti secondo il contenuto della contestazione provvisoria - , nell'arco di un ampio periodo di tempo (pari a circa un anno, dal febbraio 2016 sino alle epoche in cui veniva ascoltato il Vinciguerra nel marzo 2017), culminate poi nell'intervento di Mastropietro Antonio, indicato nei provvedimenti del G.i.p. e del Tribunale come esponente di rilievo di organizzazioni criminali (v. pag. 24 dell'ordinanza del G.i.p.; pag. 20 dell'ordinanza del Tribunale del riesame), intervento volto a costringere il Vinciguerra a installare le apparecchiature dei Marciano, pena l'imposizione di ulteriori tangenti. La ricostruzione era stata operata non solo attraverso le dichiarazioni della persona offesa Vinciguerra Antonio ma anche raccogliendo le informazioni dall'amministratore giudiziario e dai dipendenti delle società sequestrate, che erano stati presenti in occasione di uno degli episodi in cui era avvenuta la visita presso l'esercizio commerciale della vittima per imporre la rimozione delle apparecchiature esistenti.

Rispetto a questo quadro complessivo, la circostanza della mancata adesione alle richieste non priva di efficacia l'intero materiale probatorio, atteso che anche dopo la decisione del Vinciguerra di non aderire alle richieste del ricorrente, sono proseguite appunto le attività d'intimidazione nei suoi confronti con l'intervento del Mastropietro (v. pag. 101-102 dell'ordinanza del G.i.p.),

elemento fattuale rispetto al quale le censure di genericità formulate non risultano decisive, anche alla luce della riscontrata esistenza di ripetuti controlli di polizia che documentavano le frequentazioni tra il Mastropietro e i componenti della famiglia Marciano (v. pag. 103 dell'ordinanza del G.i.p.).

1.4.3. Passando ad esaminare la posizione individuale dell'indagato Marciano Francesco, va rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame come indizi suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., hanno condotto ad esprimere un giudizio manifestamente illogico. Le dichiarazioni di Vinciguerra Lorenzo, fratello della vittima, descrivono una condotta di sollecitazione da parte di Marciano Francesco collocata dopo un anno dall'apertura dell'esercizio commerciale del congiunto, avvenuta nell'anno 2006; la valenza di tale dato, rispetto alla contestazione che riguarda invece condotte estorsive realizzate nel periodo di tempo compreso tra il mese di giugno 2016 sino al mese di giugno 2017, è obiettivamente irrilevante, considerata la distanza di tempo intercorsa e senza l'indicazione di altri dati di fatto, o di natura logica, che consentano di attribuire a Marciano Francesco un contributo penalmente rilevante rispetto alla condotta estorsiva descritta nella contestazione provvisoria.

Il provvedimento deve pertanto essere annullato nei confronti di Marciano Francesco, relativamente alla contestazione di cui al capo D), con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio sul punto, affinché valuti se dal complesso delle risultanze d'indagine risultino indizi caratterizzati dalla necessaria gravità a carico del ricorrente in ordine al concorso nell'attività estorsiva descritta.

L'annullamento impone, quale logica conseguenza, anche la rivalutazione complessiva del profilo delle esigenze cautelari, dovendo il Tribunale riconsiderare alla luce del nuovo esame, e del suo esito, la sussistenza e il grado delle eventuali esigenze da tutelare.

1.4.4. A diverse conclusioni deve giungersi quanto alla posizione dell'indagato Marciano Davide. L'episodio richiamato come indicativo della partecipazione dell'indagato non può essere riduttivamente considerato, come fa la difesa, come espressivo di una condotta "passiva e marginale"; l'aver assicurato la propria presenza al fianco del fratello Marciano Alberto, per recarsi presso l'esercizio commerciale della vittima, mentre il fratello la minacciava urlando che sarebbe stato meglio per lui far installare le *slot machine* della famiglia Marciano, si iscrive nell'ambito delle condotte tipiche del concorrente nel reato di estorsione, in quanto anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta

dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22-10-2013, Aloia, Rv. 257979).

1.5. Il quinto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato.

La contestazione cautelare, fondata sulla violazione dell'art. 513 *bis* c.p. non imponeva di verificare la rilevanza del numero delle attività commerciali che avessero subito atti di violenza, finalizzati ad alterare le regole della concorrenza attraverso il boicottaggio di altri distributori di apparecchiature da gioco; il dato obiettivo dell'esistenza di esercenti commerciali che avevano installato le apparecchiature della ditta Vegliante, circostanza ammessa dagli stessi ricorrenti, rendeva superflua ogni valutazione circa l'esatto numero delle disdette e della percentuale che esse rappresentavano rispetto all'intero mercato del territorio.

Nuovamente generica la contestazione relativa alla denunciata insussistenza della gravità indiziaria, quanto alla circostanza aggravante ex art. 7 l. 203/1991, atteso il collegamento logico insuperabile tra le condotte estorsive, le intestazioni fittizie e l'obiettivo del controllo monopolistico delle attività d'installazione delle apparecchiature, tutte realizzate solo grazie alla protezione delle organizzazioni criminali di cui si è detto in precedenza (v. supra 2.3.3.)

1.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e aspecifico.

Le considerazioni già riportate nell'esame dei precedenti motivi di ricorso (v. i paragrafi 1.3.3. e 1.5.) sono sufficienti per apprezzare la congruità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi obiettivi da cui derivare la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla contestata aggravante: è evidente come, nello specifico contesto operativo già descritto, il vincolo familiare rendesse in modo significativo il collegamento dei singoli componenti con il sistema di controllo del territorio delle organizzazioni criminali, che rendeva possibile per quei soggetti lo svolgimento dell'attività d'impresa con le ricordate caratteristiche, essendo sufficiente (come avvenuto per il fratello dei ricorrenti, Marciano Pasquale, con il quale gli stessi collaboravano a più stretto contatto) ricollegare la famiglia Marciano al clan Belforte, fatto noto sul territorio, per conseguire quello specifico effetto intimidatorio (come dimostrato dalle dettagliate dichiarazioni, ad esempio, di Vinciguerra Antonio). La natura oggettiva della circostanza aggravante, quanto al profilo del ricorso al metodo mafioso (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffre', Rv. 270602; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998 - dep. 04/06/1998, Parreca, Rv. 211178), comporta la sua attribuzione a tutti i concorrenti nel delitto, pur se non si siano personalmente avvalsi del metodo mafioso.

1.7. Il settimo motivo di ricorso, relativamente alla posizione di Marciano Davide, è infondato.

Il ricorrente tralascia di considerare che, in ragione della natura delle contestazioni cautelari, tutte relative a reati aggravati ai sensi dell'art. 7 l. 203/91, la motivazione del Tribunale ha correttamente considerato l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., facendosi altresì carico di evidenziare comunque come specifiche caratteristiche riferite alle condotte di reato, alle modalità esecutive, al contesto territoriale e criminale, allo strettissimo legame con pericolose organizzazioni di stampo mafioso, attestavano il perdurante e attuale pericolo di reiterazione criminosa, anche valutando il tempo trascorso (peraltro del tutto contenuto) tra l'epoca di realizzazione dei fatti di reato e il momento della pronuncia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare; valutazioni a fronte delle quali nessun elemento specifico è stato dedotto dal ricorrente per contrastare e neutralizzare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. («superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione»: così, tra le tante, Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112), non potendosi ritenere tale il dato dell'assenza di precedenti penali a fronte di condotte definite come "allarmanti" anche nella loro articolazione fattuale, espressive di una capacità di gestione criminale di un particolare settore economico attraverso la contiguità con la criminalità organizzata.

2. Al rigetto del ricorso di Marciano Davide, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso ai direttori degli istituti penitenziari ove sono custoditi i ricorrenti, affinché provvedano a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Marciano Francesco in punto di valutazione della gravità indiziaria, limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo D) dell'incolpazione provvisoria; annulla l'ordinanza impugnata nei confronti dello stesso ricorrente, in punto di valutazione delle esigenze cautelari,

con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure coercitive,
con integrale trasmissione degli atti.


Rigetta nel resto il ricorso del predetto Marciano Francesco.

Rigetta il ricorso di Marciano Davide, che condanna al pagamento delle
spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.1 *ter* disp. att.
cod. proc. pen.

Così deciso il 6/11/2018.

Il Consigliere estensore
Sergio Di Paola



Il Presidente
Antonio Prestipino

